ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (80)868

Vol. 1980/0274

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 868 def.

Bruxelles, 12 dicembre 1980

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che sottopone le importazioni in Grecia di taluni prodotti di iuta originari del Bengladesh e dell'India a limitazioni quantitative

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

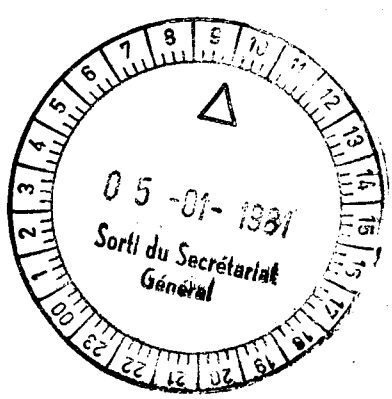

RELAZIONE

I. Tra la Comunità e il Bangladesh e l'India sono in vigore due accordi sul commercio dei prodotti di iuta (1). Per il loro periodo di validità cioè sino al 31 dicembre 1983 detti accordi stabilisono l'autolimitazione, per questi due paesi, delle loro esportazioni nelle Comunità di taluni prodotti di iuta.

II. Per adeguare gli accordi all'adesione della Grecia, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con l'India e con il Bangladesh. Poichè la gestione dei massimali di autolimitazione stabiliti negli accordi è affidata ai paesi esportatori, l'importo di detti massimali per quanto riguarda la Grecia, dev'essere concordato con i paesi terzi esportatori.

III. I negoziati non si sono ancora conclusi. Nel frattempo, occorre attuare sul piano interno della Comunità le opportune disposizioni transitorie per adeguare il regime all'importazione vigente in Grecia a quello applicato nella Comunità in virtù degli accordi. Nella fattispecie, si devono sottoporre a limitazioni le importazioni in Grecia di taluni prodotti di iuta originari del Bangladesh e dell'india, per i quali gli accordi dispongono restrizioni quantitative. Queste limitazioni sono fissate per un anno; resta inteso però che, non appena saranno conclusi i negoziati, detto regime transitorio sarà sostituito da nuove disposizioni, conformi ai risultati dei negoziati stessi. Le limitazioni sono state calcolate sulle stesse basi di quelle adottate per la determinazione dei massimali degli altri Stati membre nel corso dei negoziati tra la Comunità e i due paesi esportatori; e cioè all'entità delle importazioni greche annue dei prodotti in causa più elevata dal 1977, corretta secondo un coefficiente di aumento.

IV. La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio l'approvazione del regolamento qui di seguito.

---

(1) Questi accordi sono in vigore de facto in attesa dell'espletamento delle necessarie procedure per la loro conclusione formale.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che sottopone le importazioni in Grecia di taluni prodotti di iuta originari del Bangladesh e dell'India a limitazioni quantitative

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che la Comunità ha negoziato con il Bangladesh e con l'India accordi sul commercio dei prodotti di iuta che comportano l'autolimitazione delle esportazioni di taluni di questi prodotti nella Comunità;

considerando che non è stato possibile concludere sinora i negoziati in corso con questi due paesi per l'adeguamento degli accordi succitati tenuto conto dell'adesione della Grecia;

considerando che è pertanto opportuno fissare, a titolo transitorio e in attesa del risultato dei negoziati, limitazioni quantitative all'importazione in Grecia di taluni prodotti di iuta originari del Bangladesh e dell'India, onde allineare, per quanto possibile, il regime applicabile all'importazione in Grecia su quello vigente nella Comunità nel suo complesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1981, le importazioni in Grecia dei prodotti di iuta di cui all'allegato, originari del Bangladesh e dell'India, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

L'importazione in Grecia dei prodotti di iuta di cui all'allegato è subordinata ad una licenza d'importazione che sarà rilasciata dalle autorità elleniche entro i limiti indicati in allegato.

./.

Articolo 3

I prodotti ammessi in Grecia in regime di perfezionamento attivo o in virtù di qualsiasi altro regime sospensivo, non vengono imputati sui limiti quantitativi di cui all'articolo 2, a condizione che si dichiari che essi sono destinati, nell'ambito di tale sistema, alla riesportazione da questo territorio verso un paese terzo, tal quali o previa trasformazione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio
Il Presidente

Allegato

Limiti quantitivi all'importazione in Grecia di taluni prodotti di iuta originari del Bangladesh e dell'India

Categoria	N° della TDC	Codice NIMEXE	Designazione delle merci	Livello dei limiti quantitativi 1981 (in t) Bangladesh	India
4	57.10 B		Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03:		
		57.10-61, ex 65	ex B. di una larghezza superiore a 150 cm, ma inferiore o uguale a 310 cm, diversi da quelli di cui alla categoria 7	8	346
7	57.10 B		Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03:		
		57.10-70	ex B. di una larghezza superiore a 150 cm, imbianchiti, tinti o stampati, interamente o in parte e senza cimose visibili nel senso della larghezza	5	203